

(N. 2715)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione specia'e della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 13 novembre 1952
(V. Stampato N. 520-192) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 29 NOVEMBRE 1952

Ratifica del decreto legislativo 18 ottobre 1946, n. 405,
concernente trattamento economico degli assuntori ferroviari.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 18 ottobre 1946,
n. 405, è ratificato.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

18 OTTOBRE 1946, N. 405.

—

*Trattamento economico
degli assuntori ferroviari.*

—

Art. 1.

Le competenze degli assuntori ferroviari che prestano la loro opera personale, con o senza l'ausilio di terzi, nell'interesse del Ministero dei trasporti e delle gestioni speciali da queste controllate, contro corrispettivo fisso mensile, saranno determinate con decorrenza 1° ottobre 1945 in conformità delle disposizioni contenute negli articoli seguenti.

Art. 2.

Dette competenze saranno costituite da una retribuzione mensile fissa e di una indennità di carovita variabile, salvo il caso previsto all'ultimo comma dell'articolo 4.

Art. 3.

La retribuzione mensile fissa sarà determinata prendendo come base la retribuzione corrisposta il 1° gennaio 1939 adeguandola se occorre, all'attuale entità delle prestazioni e migliorandola del 40 per cento.

Qualora manchi la retribuzione al 1° gennaio 1939, questa sarà determinata mediante ragguaglio con prestazioni aventi caratteristiche affini.

Art. 4.

L'indennità di carovita sarà determinata e variata in base alle norme del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, salvo quanto disposto nei comma seguenti.

Per coloro che prestino servizio per meno di otto ore giornaliera, l'indennità di carovita sarà

ridotta a tanti ottavi quante sono le ore di servizio prestate, contando per ora intera le frazioni superiori a mezz'ora e trascurando quelle inferiori.

Per coloro che prestino servizio discontinuo, le prestazioni ai fini della determinazione dell'indennità di carovita, saranno ragguagliate a giornata, dividendo il numero presumibile di ore da prestarsi in un anno per 300.

Se il servizio prestato non supera le quattro ore giornaliere, la indennità di carovita non potrà eccedere l'importo della retribuzione e non sarà soggetta a variazione.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli precedenti saranno applicate anche per la determinazione dei compensi da corrispondersi ai coadiutori e dipendenti degli assuntori.

L'indennità di carovita, peraltro, sarà determinata nei loro confronti nella misura di lire 4.000 mensili lorde salvo gli aumenti e le diminuzioni di cui all'articolo 5 di detto decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, e salvo l'applicazione del precedente articolo 4.

Art. 6.

Il nuovo trattamento economico dovrà, in ogni caso, assicurare un miglioramento minimo del 30 per cento su quello goduto al 30 settembre 1945 dagli assuntori e loro coadiutori e dipendenti e non potrà eccedere il 40 per cento del trattamento stesso.

Qualora il nuovo trattamento risulti inferiore a quello goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 30 per cento, la differenza per raggiungere il miglioramento minimo sarà considerato come assegno personale; se invece il nuovo trattamento economico superi quello goduto al 30 settembre 1945 aumentato del 40 per cento, sarà ridotta la indennità di carovita di quanto occorre per contenere il miglioramento entro l'anzidetto limite massimo.

Nella determinazione del limite massimo previsto dal primo comma del presente articolo, non va tenuto conto delle quote complementari dell'indennità di carovita previste per le persone a carico oltre le prime due.